

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Spese di lite: compensazione, quando può essere disposta?

Ai sensi dell'[art. 92 c.p.c.](#), come risultante dalle modifiche recate dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Cost., - la [compensazione delle spese di lite](#) può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'[art. 92 c.p.c., comma 2](#).

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.2.2019, n. 4696

...omissis...

Il tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 12.04.2017, ha accolto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., del *omissis*, annullando, per l'effetto, il decreto di revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e riammettendo il medesimo al beneficio suddetto; il tribunale, peraltro, ha compensato le spese di lite

in ragione "della natura della questione e della mancata costituzione di parte resistente".

*omissis* ha impugnato detta ordinanza, chiedendone la cassazione nel capo relativo alla regolazione delle spese processuali, sulla scorta di due motivi. L'intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva nel presente giudizio.

La causa è stata decisa nell'adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, e dell'art. 111 Cost., in cui il tribunale sarebbe incorso disponendo la compensazione delle spese di lite in una ipotesi non prevista dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 132 del 2014; secondo il ricorrente, nella specie difetterebbe tanto il requisito della "assoluta novità della questione trattata", quanto quello del "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".

Con il secondo motivo la medesima statuizione sulle spese viene censurata perchè la motivazione dell'ordinanza, laddove giustifica la compensazione delle spese facendo riferimento a "gravi motivi", sarebbe figurativa, meramente apparente o inesistente, stante la sua eccessiva genericità e il riferimento a criteri non previsti dalla legge.

Il primo mezzo di ricorso appare fondato, perchè la statuizione di compensazione delle spese del procedimento ex art. 702-bis c.p.c., viola l'art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile *ratione temporis*, trattandosi di procedimento introdotto nel 2016) novellato dal D.L. n. 132 del 2014; alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost., - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.

A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata ordinanza, cosicchè il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo; l'ordinanza gravata va cassata, con rinvio al tribunale di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al principio che - ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche recate dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Cost., - la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.

Spese al merito.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.